

COMUNE DI CORATO  
REPERTORIO N. █ DEL █  
COMUNE DI CORATO

CUP I51E16000930007 relativo a FSE 2014/2020

Ente capofila dell'Ambito territoriale costituito dai Comuni di : Corato-Ruvo di Puglia-Terlizzi

**OGGETTO:** Contratto di servizio per l'erogazione dei Buoni servizio ex AD n. 425 del 07/10/2016 "Avviso pubblico n. 1/2016 per la presentazione delle domande da parte dei cittadini e la messa a regime della misura "Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità (ai sensi della Del. G.R. n. 1505 del 28.09.2016 )

TRA

- 1) Pasquale Antonio Casieri, nato a Canosa di Puglia il 19.05.1964 il quale interviene nel presente atto per conto e nell'interesse del Comune capofila di Corato (C.F. 83001590724 e P. IVA 02589350723), ai sensi dell'art. 107 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000 ed in esecuzione dell'art. 82 c. 1 lett. c dello Statuto dom.to per la carica presso la sede del Comune;

E

- 2) Robertaccio Antonella nato a Bitetto (Ba) il 15.08.1960, Cod. Fisc. RBRNNL60M55A892P come lo stesso dichiara, il quale interviene al presente atto nella qualità di legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale, "Solidarietà" con sede legale in Corato Via Fausto Coppi n.11 , P.IVA 04753020728 giusta certificato del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Bari (ovvero Atto costitutivo e Statuto) che si allega (no) al presente contratto sotto la lett. A e B, soggetto gestore dell'Unità di offerta denominata Società Cooperativa Sociale, "Solidarietà", iscritta al catalogo telematico ex A.D. n. 390/2015 con Cod. pratica num. 82V0G17, avente sede operativa a Corato 70033, Via Fausto Coppi, 11.

PREMESSO CHE

- con A.D. n. 390 del 31/08/2015, pubblicata sul BURP n. 122 del 03/09/2015 è stato approvato l'Avviso pubblico per manifestazione di interesse all'iscrizione nel catalogo telematico dell'offerta di servizi di domiciliari e a ciclo diurno per persone con disabilità e anziane non autosufficienti;
- L'Unità di Offerta risulta iscritta al catalogo telematico dell'offerta di servizi ai sensi della A.D. n. 390/2015 di cui sopra;
- con A.D. n. 425/2016 è stato pubblicato l'Avviso pubblico n. 1/2016 (BURP n. 115 del 13/10/2016) rivolto ai nuclei familiari per la presentazione di domande di buono-servizio per l'accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno per persone con disabilità e anziane non autosufficienti (d'ora in avanti "Avviso"), iscritti al catalogo telematico dell'offerta;
- l'art. 10 comma 7 del predetto Avviso prescrive che l'Ambito territoriale sociale, per il tramite del Comune capofila, sottoscriva apposito contratto di servizio con le unità di offerta iscritte nel Catalogo telematico insistenti sul territorio di competenza, in relazione alle prenotazioni di spesa necessarie a soddisfare la presa in carico dei rispettivi utenti ammessi al beneficio del "Buono servizio", sulla scorta della graduatoria

*(Handwritten signatures)*



definitiva di cui al medesimo comma, al fine di disciplinare gli obblighi reciproci connessi alla erogazione del servizio e alla rendicontazione dei Buoni servizio percepiti per conto dell'utente.

- In data 28/12/2016 Il Comune Capofila di Corato, dell'Ambito Territoriale sociale di Corato-Ruvo-Terlizzi, rappresentato da Massimo Mazzilli, in qualità di Sindaco del Comune medesimo, ha proceduto alla sottoscrizione di apposito "disciplinare" con la Regione Puglia per l'attuazione del citato Avviso.
- con nota prot. n. 33776 del 19.12.2016 della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali si è provveduto a trasmettere a mezzo PEC/mail a tutti i RUP presso gli Ambiti territoriali sociali, apposito schema del contratto di servizio per la regolamentazione dei rapporti di natura giuridica e finanziaria tra il Comune Capofila e i soggetti gestori delle unità di offerta iscritti al predetto "catalogo telematico dell'offerta", che gli Ambiti territoriali assumono a riferimento vincolante per gli adempimenti di propria competenza.

Considerato che

- la Regione Puglia con Determinazioni del Dirigente Servizio Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali n. 681 e 683 del 06/12/2016 si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di Euro 33.050.000,00 in attuazione della Del. G.R. n. 1870/2016, in favore di tutti gli Ambiti territoriali sociali della Puglia, al fine di dare copertura al costo della compartecipazione delle prestazioni fruite dagli utenti ammessi al beneficio, come da apposita graduatoria definitiva approvata ai sensi del art. 10, comma 7 dell'Avviso, per il tramite di tutte le unità di offerta iscritte al catalogo telematico ex A.D. n. 390 del 31/08/2015 in relazione ai rispettivi.
- il Comune Capofila dell'Ambito territoriale di Corato - Ruvo - Terlizzi, con Determinazione Comunale del Dirigente Servizio Ufficio di Piano n. 571 del 29/12/2016 ha provveduto ad impegnare la somma di Euro 91.386,64 nei confronti del Creditore Certo "Società Cooperativa Sociale, "Solidarietà", soggetto Gestore del servizio "Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo \_art.60 R.f. n. 4/2007" iscritto al Catalogo telematico dell'offerta (A.D. n. 390/2015) con Cod. Pratica 82V0G17, d'ora in avanti "Unità d'offerta".

Tanto premesso e considerato di  
COMUNE ACCORDO CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

#### Art. 1 Recepimento delle premesse

La premessa che precede è patto e forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

#### Art. 2 Finalità e oggetto

1. Il presente contratto disciplina i rapporti di natura giuridica ed economica tra il Comune Capofila di Corato per l'Ambito territoriale di Corato-Ruvo-Terlizzi e il legale rappresentante dell'Unità di offerta, iscritta al Catalogo telematico dell'offerta di servizi ai sensi della determinazione dirigenziale n.390/2015, al fine di erogare Buoni Servizio per l'accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno per persone con disabilità e anziani non autosufficienti ex A.D. n. 425/2016 (Avviso n. 1/2016).

#### Art. 3 Durata del contratto

1. Il presente contratto ha durata di 12 mesi a decorrere dal 03/10/2016 (data di apertura della prima finestra temporale di candidatura ex art. 6, comma 3 dell'Avviso), con efficacia e validità retroattiva di spesa in quanto riferita al periodo massimo di effettiva fruizione del servizio da parte del soggetto destinatario, e potrà essere prorogato in base ad accordo tra l'Ambito territoriale beneficiario e la unità di offerta in relazione alla



*(Handwritten signatures)*

disponibilità di fondi. In ogni caso la durata deve intendersi subordinata alla effettiva copertura finanziaria del volume di prestazioni erogato.

2. La durata contrattuale è intesa, in via esclusiva, come periodo regolamentare di copertura degli obblighi reciproci connessi alla gestione della procedura, nonché alla rendicontazione delle attività erogate da parte delle unità di offerta nei confronti del Comune Capofila contraente. La durata contrattuale, quindi, è elemento autonomo e indipendente dalla durata dei singoli buoni servizio abbinati dall'unità di offerta, il cui periodo di validità è definito dalla data di presentazione della domanda e dalla finestra temporale di candidatura, all'interno dell'annualità operativa di riferimento, come definitiva dal art. 2, comma 2 dell'Avviso.

#### Art. 4 Buoni servizio

1. Le richieste dei Buoni servizio, sulla base del buon esito del procedimento istruttorio effettuato dall'Ufficio di Piano, ai sensi dell'art. 10 dell'Avviso saranno convalidate dall'Ambito territoriale, ammesse al beneficio e liquidate nei limiti della disponibilità dei fondi complessivamente assegnati all'ambito territoriale con A.D. n. 681 e 683 del 05/12/2016 della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali.
2. Il periodo di "ammissibilità" della spesa riconosciuta in capo al singolo Buono Servizio attivato dall'unità di offerta, decorre potenzialmente e con efficacia retroattiva, dal 03/10/2016 e comunque dalla data di presentazione della domanda di Buono servizio da parte del utente/famiglia (all'interno di ogni singola finestra temporale di candidatura) secondo la procedura definita ai sensi del art. 6 dell'Avviso, in relazione alle sole presenze effettive attestate da apposito registro cartaceo da detenersi obbligatoriamente ai sensi degli artt. 36, 37 del Reg. R. n. 4/2007.
3. La spesa massima ammissibile per singolo "Buono Servizio", in riferimento alla specifica richiesta dell'utente compresa in un numero di mensilità tra i valori 0 e 11 (numero massimo di mensilità opzionabili in relazione alla finestra temporale di candidatura, come dettagliato al art. 12 dell'Avviso "Durata del Beneficio Buono Servizio") all'interno di un periodo di durata massima di 12 mensilità, a cui l'Ambito territoriale contraente dovrà dare adeguata copertura finanziaria entro i limiti di assegnazione disponibile, è determinata in base ai criteri di seguito definiti:
  - nel caso di struttura artt. 60, 60ter, 68, 105, 106 che dichiara nella piattaforma telematica del "Catalogo dell'offerta" (A.D. 390/2015) num. 5 giornate di aperture settimanali, sarà ammissibile una spesa riferita ad un massimo di **261 giornate di frequenza** decorrenti dalla data di abbinamento e generazione del rispettivo "preventivo di spesa", sino allo scadere del 12° mese successivo, con riferimento alle domande presentate in occasione della 1ª finestra temporale di candidatura;
  - nel caso di struttura artt. 60, 60ter, 68, 105, 106 che dichiara nella piattaforma telematica del "Catalogo dell'offerta" (A.D. 390/2015) num. 6 giornate di aperture settimanali, sarà ammissibile una spesa riferita ad un massimo di **280 giornate di frequenza** decorrenti dalla data di abbinamento e generazione del rispettivo "preventivo di spesa", sino allo scadere del 12° mese successivo, con riferimento alle domande presentate in occasione della 1ª finestra temporale di candidatura;
  - nel caso di servizi SAD (art. 87) sarà ammissibile, in ogni caso, una spesa riferita ad un massimo di **288 ore pro-utente** decorrenti dalla data di abbinamento e generazione del rispettivo "preventivo di spesa", sino allo scadere del 12° mese successivo, con riferimento alle domande presentate in occasione della 1ª finestra temporale di candidatura;
  - nel caso di servizi ADI (art. 88) sarà ammissibile, in ogni caso, una spesa riferita ad un massimo di **576 ore pro-utente** decorrenti dalla data di abbinamento e generazione del rispettivo "preventivo di spesa", sino allo scadere del 12° mese successivo, con riferimento alle domande presentate in occasione della 1ª finestra temporale di candidatura.



#### Art. 5 Obblighi a carico dell'Unità di offerta

1. L'Unità di Offerta s'impegna, d'intesa con il Comune capofila dell'Ambito Territoriale, a partecipare al sistema per l'assegnazione dei buoni servizio.
2. L'Unità di Offerta a tal fine, s'impegna a:
  - a. erogare il servizio iscritto nel Catalogo dell'offerta nel rispetto degli standard strutturali e organizzativi previsti dall'art. 60 Reg. R. n. 4/2007ss. mm. ii e dalle leggi nazionali e regionali esistenti in materia;
  - b. assumere personale qualificato ai sensi del Reg. R. n. 4/2007 che non si trovi in una delle cause ostative di cui al D.Lgs 4 marzo 2014, n. 39 "attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile";
  - c. adempiere alle specifiche prescrizioni impartite dalla Regione Puglia con le proprie leggi, regolamenti e provvedimenti, nonché mediante l'Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazione di interesse all'iscrizione al Catalogo telematico dell'offerta di servizi domiciliari e a ciclo diurno per persone con disabilità e anziane non autosufficienti, ex A.D. 390/2015 di cui sopra;
  - d. sostenere il soggetto richiedente (il Buono) nella compilazione della domanda on line;
  - e. informare correttamente gli utenti e i rispettivi familiari della competenza degli stessi al pagamento della quota parte della tariffa non coperta dal buono servizio di cui eventualmente gli stessi utenti risulteranno destinatari finali, esplicitando già in fase di accoglienza le condizioni di erogazione delle prestazioni, senza porre a carico dell'Ambito territoriali oneri diversi e aggiuntivi rispetto a quanto fissato dall'Avviso pubblico n. 1/2016 di cui all'A.D. n. 425/2016;
  - f. erogare il servizio ricevendo pagamenti da parte degli utenti e loro familiari, in quota parte direttamente dai richiedenti e fino a concorrere alla tariffa applicata, a fronte dell'emissione di un titolo di credito nei confronti dell'Ambito territoriale di Corato-Ruvo-Terlizzi, in misura corrispondente alle percentuali di copertura del Buono servizio, determinate in relazione alle condizioni economiche dei nuclei richiedenti, così come rilevano da attestazione ISEE regolarmente rilasciate ed in corso di validità per servizi ex artt. 60, 60ter, 68, 87, 88, 105, 106 Reg. R. n. 4/2007, secondo le soglie di compartecipazione definite al art.13, dell'Avviso e coerentemente ai tempi e alle modalità definite nel "preventivo di spesa";
  - g. confermare la disponibilità del servizio opzionato dal nucleo familiare, previa verifica della disponibilità dei posti messi a catalogo, imputazione delle modalità definitive di presa in carico, coerentemente alle documentazioni esibite dall'utente (num. mesi, giorni a settimana, fasce orarie di fruizione ecc..) e generazione del "preventivo di spesa" ai sensi del art. 9 dell'Avviso per il definitivo abbinamento persona disabile/anziana/non autosufficiente-servizio;
  - h. caricare sulla piattaforma telematica, attraverso apposita funzione, tutta la documentazione richiesta dall'Avviso, che il nucleo familiare interessato consegna allo stesso entro le scadenze definite dal art. 8, comma 2 dell'Avviso al fine di avviare e concludere nei medesimi termini la procedura di abbinamento prevista dal art. 9 e rendere la pratica così abbinata, disponibile per l'istruttoria e la definitiva convalida da parte dell'ufficio istruttore competente;
  - i. caricare sulla piattaforma telematica, attraverso apposita funzione, l'apposito "preventivo di spesa" sottoscritto per accettazione dal referente del nucleo familiare richiedente, come previsto dal art. 9, dell'Avviso;
  - j. erogare l'offerta messa a Catalogo, attraverso il Buono servizio, solo in presenza di un provvedimento contabile da parte del Comune competente che attesti la disponibilità finanziaria necessaria a garantire la regolarità dell'intervento nel periodo di riferimento.
  - k. mantenere ferme le tariffe applicate ai valori dichiarati in fase di iscrizione al Catalogo dell'offerta, che dovranno, comunque, rimanere in vigore dal 1° ottobre di ciascuna annualità al 30 settembre dell'anno successivo. Tali tariffe, da intendersi sempre e in ogni caso "Iva e ogni altro onere inclusi", ove dovuti, dovranno essere quelle applicate alla generalità dell'utenza potenziale beneficiaria del servizio (non sono quindi possibili differenziazioni dei costi legati all'applicazione o meno dello strumento Buoni Servizio)



*[Handwritten signature]*

- l. archiviare la documentazione consegnata dal nucleo familiare richiedente nel rispetto della legge sulla privacy;
- m. generare automaticamente, tramite la piattaforma telematica (previo aggiornamento periodico dell'apposito registro telematico delle presenze) la ricevuta attestante l'effettiva fruizione del servizio e l'avvenuto pagamento della quota a carico del nucleo familiare;
- n. rendicontare all'Ufficio di Piano dell'Ambito territoriale di Corato mensilmente i servizi erogati con le modalità prescritte dall'art. 16 dell'Avviso;
- o. rendersi disponibile per tutto il periodo di permanenza nel Catalogo in rilievo e per il periodo di attuazione del complessivo intervento di erogazione dei buoni servizio, per qualsivoglia richiesta da parte della Regione Puglia e da parte dell'Ambito territoriale di Corato-Ruvo-Terlizzi, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni;
- p. rendersi, altresì, disponibile a verifiche e controlli, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in qualunque momento e fase della realizzazione dell'intervento complessivo, anche ai fini del monitoraggio, valutazione e controllo della qualità dell'intervento, e nelle rilevazioni statistiche che l'Ufficio di Piano o la Regione riterrà opportune.

#### Art. 6 Obblighi dell'Ambito territoriale competente

1. L'Ambito territoriale competente, per il tramite del Comune capofila s'impegna a rendere pienamente operativo il sistema di assegnazione dei buoni servizio in ordine agli adempimenti di natura amministrativa e contabile di propria competenza.
2. L'Ambito territoriale, a tal fine, s'impegna a:
  - a. espletare l'istruttoria formale delle istanze di accesso, con la modalità definite dal art. 10 dell'Avviso, ai fini della convalida definitiva delle istanze ammissibili e l'adozione della graduatoria definitiva degli utenti ammessi al beneficio, in relazione ad ogni singola finestra temporale di candidatura, entro i limiti degli stanziamenti disponibili;
  - b. monitorare sistematicamente la copertura finanziaria dei servizi erogati da parte delle unità di offerta iscritte al Catalogo *de quo* assumendo nei confronti degli stessi impegni contabili utili ad assicurare la copertura totale del periodo convalidato in riferimento ad ogni singolo Buono Servizio. A tal fine, l'Ambito effettua convalide esclusivamente entro i limiti di disponibilità finanziarie complessivamente disponibili in base agli appositi atti di riparto disposti dalla Regione Puglia;
  - c. disporre in favore dell'unità di offerta, con cadenza bimestrale il pagamento dei buoni servizio maturati per le prestazioni rese nei confronti dei nuclei familiari, tenendo conto dell'ordine di invio della PEC con la quale è stata trasmessa la domanda di pagamento unitamente alle ricevute mensili, sottoscritte dal referente di ciascun nucleo familiare attestanti l'effettiva frequenza della persona disabile/anziana/non autosufficiente, e della fattura/ ricevuta fiscale.

#### Art. 7 Posti/monte ore a catalogo

1. L'Unità di Offerta, così come risultante dalla Manifestazione di interesse ammessa al "Catalogo telematico" ex A.D. n. 390/2015 alla data del 25.11.2015, rende disponibili a catalogo n. 15 posti da utilizzarsi per la successiva richiesta di "Buoni servizio", da parte dei nuclei familiari richiedenti.
2. Ai fini di quanto previsto al precedente comma, per "posto a catalogo" si intende il singolo posto-utente occupato per 6/8 ore giornaliere (c.d. occupazione piena in entrambi i casi). Non sono ammesse frazioni di occupazione del singolo posto-utente inferiori alle 4 ore giornaliere. La frazione part-time di 4 ore giornaliere, costituirà occupazione al 50% del singolo posto-utente.
3. Il numero dei posti a catalogo di cui al precedente comma 1, è soggetto a verifica e aggiornamento annuale (decorsi 12 mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto) al fine di operare eventuali variazioni in aumento o in difetto degli stessi in coerenza alle dimensioni organizzative dell'Unità di offerta.

*[Handwritten signature]*



4. Eventuali variazioni in aumento al volume di offerta messo a disposizione in regime di accreditamento dall'unità di Offerta, alternativamente a quanto definito al precedente comma, sono operabili anche in corso di annualità operativa nel rispetto delle procedure definite con A.D. n. 221 del 30/06/2016 della Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione delle Reti sociali. In tal caso, l'eventuale variazione in "aumento" (in presenza dei necessari requisiti) dovrà intervenire ed essere telematicamente perfezionata esclusivamente nel periodo intercorrente tra l'adozione della graduatoria definitiva relativa alla finestra temporale di candidatura precedente e l'apertura della successiva finestra temporale.

**Art. 8 Regime Tariffario [versione da utilizzarsi solo per centri diurni artt. 60, 60ter, 68, 105, 106]**

1. L'Unità di Offerta iscritta al "Catalogo Telematico" ex A.D. n. 390/2015 con cod. pratica 82VOG17 applica la seguente tariffa giornaliera omnicomprensiva (8 ore/die) relativa alla sola quota sociale di spesa: **€ 31,12 (trentuno/12 centesimi)** come risultante dagli importi dichiarati sull'apposita piattaforma telematica.
2. Per frazioni temporali inferiori di frequenza giornaliera (6 ore, 4 ore) la tariffa/die è ridotta in misura proporzionale, comunque entro i massimali definiti nell'Avviso pubblico per il "Catalogo dell'offerta" ex A.D. n. 390/2015;
3. L'Unità di Offerta di cui al comma 1, inoltre, eroga il Servizio di trasporto sociale per il collegamento domicilio-servizio A/R, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 6 del citato Avviso pubblico per il "Catalogo dell'offerta" (A.D. 390/2015), con applicazione di una tariffa aggiuntiva giornaliera omnicomprensiva, pari ad **€ 3,11 (tre/undici centesimi)** come risultante dagli importi dichiarati sull'apposita piattaforma telematica.

**Art. 8 Regime Tariffario [versione da utilizzarsi solo per servizi artt. 87 e 88]**

1. L'Unità di Offerta iscritta al "Catalogo Telematico" ex A.D. n. 390/2015 con cod. pratica applica la seguente tariffa oraria omnicomprensiva: **€ \_\_\_\_\_,00 (a lettere/00)**

**Art. 9 Rapporti economici tra le parti**

1. L'Unità di Offerta riceve direttamente la quota di compartecipazione degli utenti, così composta:
2. per servizi ex artt. 60, 60ter, 68, 105, 106: franchigia fissa di Euro 50,00/mese determinata ai sensi dell'Art.13, comma 1 dell'Avviso, oltre ad una quota aggiuntiva di compartecipazione calcolata sulla base al valore della fascia ISEE (ordinario o ristretto secondo quanto definiti ai commi 4 e 5, art. 13) di appartenenza del nucleo familiare richiedente;
3. per servizi ex artt. 87, 88: quota di compartecipazione determinata in base alla fascia ISEE (ordinario o ristretto secondo quanto definiti ai commi 4 e 5, art. 13) di appartenenza del nucleo familiare richiedente;
4. Il comune capofila dell'ambito territoriale [o altro soggetto titolato] non assume alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti al gestore.
5. L'Unità di Offerta provvede a:
  - aggiornare il registro telematico delle presenze di cui al art. 4, comma 1, lettera e) dell'Avviso "Catalogo dell'offerta", ex A.D. 390/2015;
  - generare mensilmente, attraverso apposita funzione in piattaforma la attestazione di frequenza (riportante il costo complessivo delle prestazioni rese nel corso del mese, l'indicazione della quota parte "Buono servizio" e della quota parte di compartecipazione spettante al nucleo familiare) che deve essere sottoscritta dal referente del nucleo. Essa attesta l'effettiva fruizione del servizio cui la persona disabile/anziana/non autosufficiente è stata abbinata e l'avvenuto pagamento da parte del nucleo familiare, direttamente al gestore dell'unità di offerta, della quota parte di spesa a proprio carico;



- inviare con cadenza bimestrale tramite PEC all'Ufficio di Piano apposita domanda di pagamento, corredata da:
  - a) attestazioni di frequenza sottoscritte dal referente di ciascun nucleo familiare (riportanti indicazione del costo complessivo mensile, della quota-parte buono servizio e della quota-parte a carico del nucleo familiare stesso);
  - b) Fattura a saldo delle prestazioni rese nei confronti dei nuclei familiari titolari di "Buono Servizio", sulla base della tariffa contrattualizzata e **relativamente alla sola quota-parte "Buono Servizio"** (fattura intestata all'ambito territoriale contraente);
  - c) Fattura/ricevuta a saldo della relativa quota-parte a carico del nucleo familiare e dallo stesso nucleo quietanzata;
- 6. La disponibilità da parte dell'ambito territoriale di tale documentazione costituisce condizione imprescindibile per l'erogazione del Buono servizio.
- 7. L'Ufficio di Piano eroga all'Unità di Offerta l'importo assegnato agli utenti per i Buoni servizio, il cui valore, determinato automaticamente dalla piattaforma telematica, corrisponde all'importo confermato da preventivo di spesa.
- 8. Il pagamento delle spettanze maturate dall'unità di offerta, in relazione alle prestazioni rese a fronte dei Buoni servizio convalidati in capo agli utenti di riferimento, è disposto bimestralmente (o con cadenza inferiore, ove possibile) dall'Ufficio di Piano, effettuati tutti gli adempimenti legislativi previsti in materia, tramite bonifico bancario su C/C IT 43 26046041670002012018150, intestato a Società Cooperativa Sociale "Solidarietà".

#### Art. 10 Divieto di cumulo

1. I benefici economici derivanti dal riconoscimento dei Buoni servizio di cui al presente contratto, non possono cumularsi con altri contributi pubblici, compresi quelli per il concorso alla gestione, a valere su altri fondi comunitari, nazionali, regionali e comunali, con la sola eccezione di un eventuale "contributo finalizzato" (a parziale/integrale copertura della quota-parte di tariffa sociale non coperta dal Buono servizio e rimanente in capo al nucleo familiare) che l'ambito territoriale o il Comune di residenza dei disabili/anziani beneficiari, con propria decisione, potranno eventualmente istituire e regolamentare con esclusivo riferimento alle condizioni di maggior svantaggio socio-economico ricomprese nella fascia ISEE 0,00-2.000,00

#### Art. 11 Copertura finanziaria

1. Il Comune Capofila di Corato, con Determinazione Dirigenziale dell'Ufficio/Servizio Ufficio di Piano n. 571 del 29/12/2016, a fronte della somma complessiva di € 718.701,48 assegnata dalla Regione Puglia giusta AA.DD n. 681 e 683 del 05/12/2016, ha provveduto all'impegno contabile nei confronti del Creditore Certo Società Cooperativa Sociale "Solidarietà", soggetto Gestore del servizio "Centro diurno socio-educativo e riabilitativo art.60 R.r. n. 4/2007" iscritto al Catalogo telematico dell'offerta (A.D. n. 390/2016) con Cod. Pratica 82VOG17 la somma di Euro 91.386,64 in ragione dei rispettivi utenti di riferimento ammessi al beneficio, in relazione alla "prima finestra temporale di candidatura", con graduatoria definitiva adottata - ai sensi del art. 10, comma 7 dell'Avviso - con Determinazione Dirigenziale n. 571 del 29/12/2016 dell'Ufficio/Servizio Ufficio di Piano.
2. Nell'ambito della somma complessivamente impegnata in favore dell'Unità di offerta ai sensi del precedente comma 1, al presente contratto è assicurata una copertura finanziaria in *prima istanza* (in quanto finalizzata alla copertura di spesa delle sole domande prese in carico in occasione della prima finestra temporale di candidatura) pari ad Euro 91.386,64 da attivarsi sulla base di ciascun Buono servizio effettivamente avviato, con ammissibilità potenziale della spesa decorrente, con efficacia retroattiva, dalla data di presentazione online della corrispondente istanza di accesso al Buono Servizio, in relazione alle sole presenze effettive del beneficiario attestata da apposito registro cartaceo da detenersi obbligatoriamente, presso l'Unità di Offerta, ai sensi degli artt. 36, 37 del Reg. R. n. 4/2007. La medesima disciplina si applica anche in relazione alle successive finestre temporali di candidatura.

*h @*



3. Esaurito il budget dell'importo del finanziamento in prima istanza impegnato nei confronti dell'unità di offerta ai sensi del precedente comma 1, la possibilità di continuare ad erogare l'offerta messa a Catalogo, avvalendosi del Buono servizio, per eventuale scorrimento/esaurimento dell'attuale/precedente graduatoria o per l'attivazione di nuovi buoni servizio in relazione a domande presentate nelle successive finestre temporali di candidatura, è subordinata all'assunzione di ulteriori impegni di spesa da parte del Comune capofila che garantiscano copertura finanziaria alle successive domande.
4. Per le finalità di cui al precedente comma 3, successivamente agli adempimenti contabili ivi indicati, il Comune Capofila procede alla sottoscrizione di apposito *addendum finanziario* al presente contratto, avente natura integrativa allo stesso, al solo scopo di estenderne la dotazione finanziaria per dare copertura ai nuovi buoni servizio e ai relativi periodi di abbinamento convalidati.
5. La copertura finanziaria impegnata e stanziata ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 in favore dell'Unità di Offerta, rappresenta esclusivamente un potenziale *volume massimo di risorse erogabili* nei confronti della stessa in relazione all'offerta effettiva da erogarsi nei confronti dei rispettivi utenti ammessi al beneficio e non costituisce credito definitivo. Pertanto, nulla è dovuto da parte del Comune Capofila contraente, nei confronti dell'Unità di offerta medesima, in relazione alle eventuali economie che andranno a determinarsi in corso di erogazione delle prestazioni in regime di Buono servizio o in relazione ai posti resi disponibili a catalogo per i quali non sia stata attivata una corrispondente richiesta, abbinamento e convalida di "Buono servizio".
6. Per le motivazioni di cui al precedente comma 5, il Comune Capofila contraente ha facoltà in ogni momento di rideterminare in difetto l'importo dello stanziamento assegnato al presente contratto e ai successivi eventuali *addendum*, al fine di riacquisire alla piena disponibilità contabile e finanziaria dell'ambito territoriale di competenza, ogni eventuale economia inutilizzata dalla U.d.O. per eccedenza di stanziamento rispetto alle prestazioni effettivamente erogate e rendicontate. Eventuali economie in tal modo recuperate dall'ambito, quindi, sono dallo stesso riutilizzate in occasione di scorrimenti di graduatoria o ammissione al beneficio su base d'ambito di nuovi utenti in successive finestre temporali di candidatura.

#### Art. 12 Rendicontazione

1. Le prestazioni effettuate dalla dall'Unità d'offerta devono essere comprovabili documentalmente ossia essere giustificate da fatture ovvero da documenti contabili avente valore probatorio equivalente, a seconda del regime fiscale prescelto e con tracciabilità bancaria, secondo norme di legge.
2. La rendicontazione delle spese sostenute è effettuata con le modalità previste dal disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Ambito Territoriale di Corato sottoscritto in data 28/12/2016 e nel rispetto delle istruzioni fornite con apposite Linee Guida per la rendicontazione che saranno successivamente adottate con apposito provvedimento regionale

#### Art. 13 Gestione delle liste d'attesa

1. L'Unità d'offerta per la gestione delle eventuali liste d'attesa costituite da tutti i richiedenti non ammessi al beneficio per esaurimento delle risorse disponibili in sede di graduatoria definitiva, è sottoposta ai vincoli e procedure definite dai commi 8 e 9 dell'Avviso.

#### Art. 14 Monitoraggio e controllo

1. Nell'esercizio dei poteri che gli competono per legge, l'Ufficio di Piano effettua il monitoraggio dell'intervento, controlla il corretto svolgimento delle attività previste e verifica le rendicontazioni economiche presentate dalle unità di offerta, anche richiedendo documentazione integrativa ed effettuando controlli *in loco* attraverso propri funzionari.
2. Qualora vengano rilevate irregolarità di qualsivoglia natura, verrà adita l'Autorità giudiziaria competente.



*[Handwritten signatures]*

#### Art.15 Penali e risoluzione del contratto

1. Il mancato rispetto dei tempi, o delle modalità, previste dalle presenti Condizioni che regolano i rapporti tra Unità di offerta e Ambito Territoriale sociale per la realizzazione di ogni singolo servizio, comporta il pagamento di una penale giornaliera pari a 2/100 (duecentesimi) dell'importo corrispondente al valore della tariffa esibita Catalogo.
2. Nel caso in cui l'Ambito Territoriale accerti la mancata rispondenza tra quanto dichiarato nel preventivo di spesa e quanto effettivamente eseguito dall'Unità di Offerta, con particolare riguardo alla composizione del Buono servizio, l'Amministrazione può procedere ad applicare nei confronti dell'unità di offerta una penale del 10% dell'ammontare complessivo del Buono, oltre a ridurre il Buono stesso.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto ex art. 1453 C.C. nel caso di grave inadempimento, qualora:
  - a) accerti che l'Unità di offerta, non rispetta tempi o modalità di prestazione del servizio;
  - b) accerti che l'Unità di offerta del servizio sub-appalti in forma parziale o totale l'attività;
  - c) accerti che l'Unità di offerta impieghi risorse umane non adeguate;
  - d) accerti gravi irregolarità e/o negligenze dell'Erogatore nella prestazione del servizio, previa contestazione al medesimo dei fatti addebitati;
  - e) accerti che l'Unità di offerta, dopo l'applicazione della relativa penale, non eroghi il servizio nei tempi e nelle modalità previste dal preventivo di spesa;
  - f) accerti che l'Unità di offerta si trovi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente, che sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure che si trovi in stato di sospensione dell'attività;
  - g) accerti la diffusione o vendita a terzi, di dati e/o informazioni di qualsiasi genere inerenti l'oggetto del presente contratto, oppure la violazione di quanto stabilito dal T.U. in materia di privacy (D. Lgs. 196/2003);
  - h) accerti violazioni di norme nella conduzione del servizio da parte del gestore secondo le previsioni di cui all'art. 60 del Reg. 4/2007;
  - i) Accerti che siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche di rango comunitario nonché siano accertati illeciti di natura penale;
  - j) nei casi di sussistenza di uno dei motivi di revoca dell'inserimento nel catalogo dell'offerta di cui all'Avviso ex A.D. n.390/2015 di cui sopra;
  - k) non ottemperi agli obblighi previsti dall'art.5 del presente contratto.
4. L'unità d'offerta ha facoltà di rescindere il presente contratto qualora l'Ambito territoriale di Corato non ottemperi a quanto previsto al precedente articolo 6.
5. Per quanto non espressamente previsto nelle Condizioni di cui al presente contratto, si fa riferimento alle disposizioni di Legge in materia.

#### Art. 16 – Riservatezza e trattamenti dei dati

1. L'Unità d'Offerta si impegna a garantire che tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di cui veriga a conoscenza in conseguenza dei servizi resi siano considerati riservati e come tali trattati



**Art. 17 – Norme di rinvio**

1. Per quanto non disciplinato con il presente contratto, si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa vigente in materia.

Il presente contratto si compone fin qui di n.10 fasciate e righe n.438 e, dopo la conferma delle parti che il contenuto è la precisa e fedele espressione della loro volontà, viene come appresso sottoscritto, in uno a tutti gli allegati, il cui contenuto è espressamente accettato tra i patti contrattuali.

*Seguano le firme delle parti contraenti*

Il dirigente Ufficio di Piano dell'ambito territoriale di.....

**IL DIRIGENTE F.F.**  
Arch. Pasquale Antonio CASIERI

Il Legale Rappresentante dell'unità di offerta  
"SOLIDARIETA' Soc. Coop. Soc."

La Presidente  
Dott.ssa Antonella Francesca Assunta  
ROBERTACCIO

*n.b. [il presente contratto andrà trasmesso in copia conforme all'originale alla Regione Puglia, entro 10 gg. dalla sua sottoscrizione]*

COPIA CONFORME  
ALL' ORIGINALE

**IL DIRIGENTE F.F.**  
Arch. Pasquale Antonio CASIERI